

## ACCORDO QUADRO

Tra

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

**Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A.** (nel seguito "TIM"), con Sede Legale in Milano, via Gaetano Negri n. 1, Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma, corso d'Italia n. 41, Capitale sociale € 11.677.002.855,10 i.v., Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, in persona del suo procuratore Dr. Elio Schiavo, munito di idonei poteri ai fini del presente accordo

TIM e il CNR nel seguito anche definiti, singolarmente, come la "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**"

Premesso che:

Il **CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'eventuale utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolgere un ruolo importante nella formazione di ricercatori anche destinati all'ammissione nella propria rete scientifica e promuovere la formazione dei giovani ricercatori anche con l'assegnazione di borse di studio
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

**TIM** è il gruppo leader in Italia e in Brasile nel settore ICT, all'avanguardia delle tecnologie digitali e dell'innovazione.

Cloud, IoT e Cybersecurity sono al centro delle soluzioni End-to-End di TIM per aziende e Pubblica Amministrazione, che realizzano la digital transformation del Paese avvalendosi della più grande rete di data center in Italia, delle competenze di società del Gruppo come Noovle, Olivetti e Telsy, e di partnership con gruppi di primaria importanza.

Il Gruppo TIM dedica numerose risorse interne alla ricerca e innovazione sulle principali tecnologie ICT e a vari settori verticali, quali i laboratori di innovazione, presenti storicamente a Torino dal 1964 e con sedi a Roma, Milano e Catania, le strutture di Open Innovation nate fin dal 2009. Strutture di Innovazione e Sviluppo sono presenti anche nella consociata Olivetti.

TIM considera da sempre l'innovazione un asset strategico e presta estrema cura nel governarne i singoli aspetti in termini di ruolo strategico, responsabilità, obiettivi, policy. Il modello di innovazione di TIM fa leva sul concetto di ecosistema, fondamentale per alimentare un circolo virtuoso per lo scouting, l'incubazione e la pianificazione delle iniziative innovative.

Ruolo centrale nell' "Open Innovation Ecosystem" di TIM ha la collaborazione con alcune Università italiane proprio per sviluppare nuovi Open Lab e Progetti di Ricerca, anche per la condivisione di

trend tecnologici forieri di nuove opportunità di crescita all'interno di un mercato sempre più globale. Open Innovation si innesca quindi in un ecosistema integrato costituito da commesse, dottorati, PoC, sviluppo di prototipi-demo, Community Open Source, progetti finanziati e dissemination.

La Smart City è uno degli abiti principali in cui il Gruppo TIM è attivo da diversi anni e su cui sta lavorando un'ottica di ecosistema aperto, teso alla continua evoluzione e innovazione soprattutto in ambito Urban Intelligence, disponendo di risorse e piattaforme sviluppate internamente e commercializzate già dal 2019. La piattaforma di Smart City, grazie alla sua natura aperta e alla capacità di coprire in ottica end-to-end i principali aspetti legati alla gestione delle città e dei territori, si configura come elemento abilitante su cui costruire le città del futuro, in grado di integrare rapidamente servizi e algoritmi anche di terze parti. Anche in questo ambito TIM mira a creare un ecosistema di innovazione, ad esempio mediante la recente iniziativa "TIM Smart City Challenge" che si rivolge a *startup*, *scaleup* e aziende innovative di qualsiasi dimensione nazionali e internazionali per individuare soluzioni innovative per le città intelligenti.

#### **Considerato che:**

- il CNR, tramite alcuni suoi Istituti di Ricerca, coordinati dal Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (CNR-DIITET), ha da tempo avviato attività di ricerca e sviluppo nel campo della Urban Intelligence, settore che intende ulteriormente rafforzare attraverso la collaborazione con aziende leader nel settore anche ai fini della costituzione di laboratori congiunti di ricerca e di trasferimento verso gli utilizzatori di sistemi decisionali intelligenti per la gestione e la pianificazione urbana;
- con protocollo AMMCEN n. 0090193/2022 del 07/12/2022 è stata pubblicata la *Call for Expression of Interest* per la selezione di soggetti privati finalizzata alla definizione di un accordo quadro per attività nell'ambito dell'Urban Intelligence;
- con protocollo AMMCEN n. AMMCEN 3510/2023 del 11/01/2023 TIM S.p.A. è individuata controparte dell'Accordo Quadro col CNR.
- la sinergia tra il CNR e TIM può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento su tematiche di ricerca di particolare rilievo per un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni relative a:

- a) rafforzamento del Laboratorio Virtuale Urban Intelligence attraverso la costituzione di nuove sinergie di ricerca con soggetti privati, incluse le imprese, altamente qualificati nel settore;
- b) collaborazione scientifica sul tema Urban Intelligence anche tramite lo sviluppo congiunto di attività di ricerca, in particolare riguardanti le tematiche relative al “Gemello Digitale delle Città”;
- c) partecipazione congiunta a bandi per progettualità di ricerca promossi da enti regionali, nazionali ed europei;
- d) condivisione di asset intellettuali o tecnologici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi comuni;
- e) azioni congiunte sugli utilizzatori delle soluzioni;
  - TIM dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
  - la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
  - il CNR e TIM possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
  - il CNR e TIM manifestano l’interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche della Urban Intelligence e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
  - il CNR e TIM manifestano l’interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per le Parti.

***Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:***

## **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

## **Art. 2 Oggetto e finalità**

2.1 Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico e altre iniziative comuni nell’ambito delle seguenti tematiche:

- attività di ricerca e sviluppo nell'ambito della Urban Intelligence e Smart City;
- produzione di sistemi di immagazzinamento ed elaborazione di dati, nella progettazione di database e datalake, nel disegno e implementazione di piattaforme software;
- costruzione di laboratori di ricerca e strutture diffuse sul territorio nazionale per lo sviluppo della Urban Intelligence;
- strutture informatiche per la condivisione di dati di grandi dimensioni con elevati requisiti di riservatezza e sicurezza;
- sistemi e piattaforma *open source* nell'ambito della Urban Intelligence e Smart City con elevate caratteristiche di interoperabilità;
- attività di ricerca e sviluppo su fonti dati utili alla City Science con relativa capacità di analisi ed elaborazione.

2.2 Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate da specifiche convenzioni adottate secondo l'art. 5 del presente Accordo Quadro e ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

2.3 Le Parti, laddove ne ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione e l'utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

2.4. Il presente Accordo Quadro non costituisce o modifica rapporti giuridici e non ha effetti nei confronti di terzi.

### **Art. 3 Tipologia delle azioni programmatiche**

3.1. I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- rafforzamento del Laboratorio Virtuale Urban Intelligence attraverso la costituzione di nuove sinergie di ricerca con soggetti privati, incluse le imprese, altamente qualificati nel settore;
- collaborazione scientifica sul tema Urban Intelligence anche tramite lo sviluppo congiunto di attività di ricerca, in particolare riguardanti le tematiche relative al "Gemello Digitale delle Città";
- partecipazione congiunta a bandi per progettualità di ricerca promossi da enti regionali, nazionali ed europei;
- condivisione di asset intellettuali o tecnologici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi comuni;
- azioni congiunte sugli utilizzatori delle soluzioni

3.2. Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e di TIM potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente Accordo Quadro. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni Operative previste dall'art. 5.

#### **ART. 4 Comitato d'Indirizzo**

4.1. Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell' Accordo Quadro.

4.2. Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Direttore Generale di TIM o suo delegato
- due componenti nominati dal Direttore Generale di TIM e due dal Presidente del CNR.

4.3. Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti di TIM, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

4.4. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate in qualsiasi momento da ciascuna Parte dandone comunicazione all'altra ai seguenti indirizzi:

- a) [Diitet@pec.cnr.it](mailto:Diitet@pec.cnr.it) ; protocollo-ammcen@pec.cnr.it
- b) [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it); [paolo.murri@telecomitalia.it](mailto:paolo.murri@telecomitalia.it)

4.5. Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni Operative di cui al successivo art. 5.

4.6. Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predisponde una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni Operative.

#### **ART. 5 Convenzioni Operative**

5.1. Le modalità attuative del presente Accordo Quadro saranno definite in Convenzioni Operative bilaterali per disciplinare la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente

dedicate che sono necessarie ai fine di dare attuazione ai progetti scientifici di ricerca e sviluppo nel campo della Urban Intelligence.

5.2. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione, se presenti; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

5.3. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative inizieranno nei termini concordati tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

5.4. Alla Convenzione Operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa o che le Parti ritengano portatori di interesse rispetto ai temi del "Gemello Digitale delle Città" quali ad esempio gli enti locali coinvolti in dette progettualità.

5.5. La Convenzione Operativa stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione stessa.

## **Art. 6 Risorse**

6.1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

6.2. Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

## **Art. 7 Proprietà intellettuale**

7.1. Le Parti si conformano alle norme del Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58) in materia di titolarità dei diritti brevettuali di ricercatori pubblici e imprese che eventualmente partecipano alle attività comuni e osservano le eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, salvi diversi successivi accordi. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente prima della firma del presente Accordo Quadro o separatamente dalle attività realizzate congiuntamente ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse dell'Accordo Quadro;
- i risultati e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale (inclusi eventuali brevetti, modelli di utilità, know-how, nonché eventuali diritti d'autore e diritti connessi) conseguiti congiuntamente dalle Parti in esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro siano di proprietà congiunta delle Parti, restando inteso che le Parti disciplineranno mediante le Convenzioni Operative la modalità di gestione in regime c.d. open-source dei software eventualmente sviluppati in esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro per realizzare e proseguire lo sviluppo di un ecosistema aperto.
- qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni Operative di cui all'art. 5.
- I risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati (comproprietà in pari quota), salvo che nelle Convenzioni Operative di cui all'art. 5 non sia diversamente stabilito.

7.2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte e che non riguardi i risultati conseguiti potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni Operative che dovranno disciplinare anche le condizioni d'uso dei risultati conseguiti.

7.3. Ai sensi dell'art. 5 comma 2, lett. G del Presente Accordo, è fatta salva la facoltà per le Parti di stabilire una diversa disciplina dei risultati scientifici e dei diritti di proprietà intellettuale.

## **ART. 8 – Marchi**

8.1. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro non è previsto, ed anzi è escluso, l'uso dei marchi e/o segni distintivi delle Parti. Ogni eventuale utilizzo da una Parte dei marchi e/o dei segni distintivi dell'altra Parte, dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato in forma scritta regolando le modalità di tale utilizzo delle private.

8.2. La violazione della presente disposizione costituisce inadempimento grave idoneo a legittimare la Parte non inadempiente a risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento del danno.

## **ART. 9 Confidenzialità**

9.1 Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza a obblighi derivanti da procedure amministrative o giudiziarie o dal presente Accordo Quadro ciascuna delle Parti, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, inclusi i dottorandi o stagisti, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni confidenziali ricevute dall'altra Parte nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo quadro.

9.2. Ai sensi del comma 2, art. 5 lett. G le Parti dettaglieranno nelle Convenzioni Operative gli obblighi di riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

## **ART. 10 Tutela dei dati personali**

10.1. Per l'esecuzione del presente Accordo Quadro le Parti si conformano al Regolamento 2016/679/EU (GDPR) e l D.Lgs. 196/2003, nonché alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti congiuntamente "Normativa sulla protezione dei dati personali applicabile"). Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che, nell'ambito del presente Accordo Quadro e nell'esecuzione dello stesso non saranno trasmessi e/o comunque trattati dati personali (di seguito "Dati Personali") così come definiti dall'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) 2016/679 al di fuori di quelli strettamente necessari alla stipula e all'esecuzione del presente Accordo Quadro (es. nome, cognome, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica dei dipendenti o dei legali rappresentanti delle Parti coinvolti nel presente Accordo Quadro - di seguito "Dati di Contatto").

10.2. Le Parti, inoltre, con riferimento a informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, si potranno comunicare dati aggregati e anonimi o comunque in una forma tale da non consentire, alla sola Parte ricevente, di riferirli in alcun modo ad un individuo identificabile.

10.3. Qualora, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, emerga la necessità di trattare Dati Personali diversi dai Dati di Contatto, le Parti si impegnano, prima del trattamento, a collaborare in buona fede per definire le modalità del trattamento in modo da assicurarne la conformità alla Normativa sulla protezione dei dati personali applicabile nei ruoli che saranno rispettivamente assunti da ciascuna Parte. Ai sensi del presente Accordo Quadro, inoltre, ciascuna Parte si impegna a trattare i Dati di Contatto in qualità di titolare del trattamento e in conformità alla Normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

10.4. In caso di trattamenti di dati personali connessi al presente Accordo Quadro, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla Normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

10.5. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell' Accordo Quadro o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati. L'informativa di TIM sul trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina [www.gruppotim.it/link/privacy](http://www.gruppotim.it/link/privacy). L'informativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche sul trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina <https://www.cnr.it/it/privacy-cookie-policy>

10.6. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e salvo diverso accordo scritto, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

10.7. Le Parti si impegnano reciprocamente a operare sempre nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel GDPR, del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di ogni altra prescrizione impartita dalle Autorità di controllo.

#### **ART. 11 Visibilità dell'Accordo Quadro**

Le Parti concordano sull'importanza di dare adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne comunicazione nei modi concordemente definiti.

#### **ART. 12 Durata**

12.1 Il presente Accordo Quadro è valido per quattro anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore accordo sottoscritto dalle parti.

12.2. Ciascuna Parte sottoscrive il presente Accordo con firma digitale secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013 (G.U. n. 117 del 21 Maggio).

#### **Art. 13 Modifiche e Recesso**

13.1. Qualora nel corso dei quattro anni di efficacia del contratto mutino i presupposti dell'Accordo Quadro o si dovesse ravvisare la necessità di modificarlo, è data alle Parti facoltà di modificare concordemente l'Accordo in ogni tempo purché in forma scritta.

13.2. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dall'Accordo Quadro, senza oneri o corrispettivi e facendosi carico degli eventuali costi sostenuti, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

13.3. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salve diverse intese delle Parti.

#### **Art. 14 Codice Etico e Anticorruzione**

14.1. Ciascuna Parte dichiara di conoscere e accettare i principi etici e le regole di comportamento adottati dall'altra Parte e di farli propri nei limiti in cui detti principi sono compatibili con gli obblighi a sé riferibili secondo la legge e i regolamenti interni.

14.2. TIM dichiara di aver adottato il Modello Organizzativo 231, il Codice Etico e di Condotta e la Policy Anticorruzione, sono quelli pubblicati sul sito aziendale <https://www.gruppotim.it/it/vendors-hub/archivio-documenti.html>.

14.3. Il CNR dichiara di aver adottato il Piano Triennale Prevenzione alla Corruzione (<https://www.cnr.it/it/prevenzione-corrusione>) e di conformarsi ai principi etici vigenti per la P.A. (DPR 62/2013) e ai regolamenti interni valevoli per l'Ente (<https://www.cnr.it/it/disposizioni-general>).

#### **Art. 15 Nullità parziale**

15.1. Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo Quadro sia riconosciuta in tutto o in parte invalida o di impossibile attuazione, il presente Accordo Quadro rimane pienamente valido ed efficace fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

15.2. Nel caso previsto al comma che precede, le Parti concorderanno la previsione di clausole sostitutive compatibili e idonee a realizzare lo scopo della clausola non più valida e/o di impossibile attuazione, eliminando le cause che ne hanno determinata invalidità e/o l'impossibilità di attuazione.

#### **ART. 16 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra le Parti riguardanti l'Accordo Quadro, saranno inviate alle Parti al loro rispettivo indirizzo PEC e p.c. all'indirizzo email del referente del presente Accordo Quadro indicato qui di seguito:

Per CNR:

[segreteria.diitet@cnr.it](mailto:segreteria.diitet@cnr.it)

PEC: [diitet@pec.cnr.it](mailto:diitet@pec.cnr.it)

All'attenzione di: Dott. Emilio Fortunato Campana (Direttore DIITET CNR)

Per TIM S.p.A.:

PEC: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

All'attenzione di: Dott. Paolo Murri (Strategy-Head of Business Development)

E-mail: [paolo.murri@telecomitalia.it](mailto:paolo.murri@telecomitalia.it)

**ART. 17 Registrazione**

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

**Art. 18 Rinvii e Foro Competente**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Roma lì,

Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza  
Presidente

.....

TIM S.p.A.  
Elio Schiavo  
Chief Enterprise and Innovative Solutions Office

.....

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale